

GPSTAR evolution

Aggiornamento

Ver. 09.33.0

del 21/02/2025

Non mi giudicate per i miei successi ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi.

Nelson Mandela

IC Software S.r.l.

Via Napoli, 155 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

P.IVA: 01421541218 - CF: 05409680633 - I REA: 440890/87 - Napoli

Tel.: +39 081. 844 43 06 - Fax: +39 081. 844 41 12 - Email: info@icsoftware.it

INDICE

Minimali/Massimali 2025	4
Contributi Collaboratori 2025	5
Maxi deduzione D.Lgs. 216/2023	5
Decontribuzione Sud PMI	6
Lavoratrici Madri.....	10
Ravvedimento Operoso	12
Fringe Benefit - 2025	12
Classificazione Tipologia di Reddito.....	13
Anagrafica Dipendente.....	13
Soci di Cooperativa	15
Dati periodici Dipendente	15
Dati datori precedenti.....	16
Collaboratori – Dati datori precedenti	16
CU 2025 Redditi 2024.....	17
Calendario invio dichiarazioni CU	17
Forfettari.....	17
Indennità tredicesima mensilità (Bonus Natale)	17
Classificazione di particolari tipologie reddituali.....	18
Cessazione per “fatti concludenti”	19
Modelli IRAP / ISA 2025	20



Minimali/Massimali 2025

L'INPS Con circolare n. 26 del 30/01/2025, ha comunicato, relativamente all'anno 2025, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Inoltre, con circolare INPS n. 25 del 29/01/2025, ha comunicato i nuovi importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell'assegno di integrazione salariale.

Riportiamo di seguito i valori rivalutati più significativi:

Descrizione	Valore
Minimale per la generalità dei casi (9,5 % del minimo di pensione)	57,32
Limite prima fascia pensionabile oltre il quale è applicata un'addizionale dell'1%	55.448,00
Massimale annuo contributivo	120.607,00
Trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 netto	1.322,05
Trattamenti di integrazione salariale - settore edile e lapideo (intemperie stagionali) netto	1.586,45

Tale aggiornamento è stato effettuato automaticamente con l'aggiornamento tabelle. Si precisa che la nuova tabella, per evitare di modificare i cedolini in fase di ricalcolo, è stata aggiornata con decorrenza **02/2025**.

Contributi Collaboratori 2025

L'INPS Con circolare n. 27 del 30/01/2025, ha pubblicato le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2025 dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Tale aggiornamento è stato effettuato automaticamente con l'aggiornamento tabelle.

Maxi deduzione D.Lgs. 216/2023

Con il presente aggiornamento sono state realizzate delle stampe attivabili con la funzione Q00 => Q21 => **QUC** (Calcolo maxi deduzione) utili per l'attuazione del decreto legislativo n. 216 del 30/12/2023 che introduce una misura per favorire l'incremento occupazionale, consentendo una maggiorazione del 20%, elevata al 30% nel caso di lavoratori meritevoli di maggior tutela, del costo del personale ammesso in deduzione per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni in presenza di nuove assunzioni.

In Z26, o in alternativa sul sito <https://guide.icsoftware.it> è presente una guida esplicativa delle modalità di calcolo applicate dalla procedura.

Decontribuzione Sud PMI

L'INPS con circolare n. 32 del 30/01/2025, ha fornito le istruzioni in merito allo sgravio di cui all'articolo 1, commi da 406 a 412, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025). Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie imprese. Decontribuzione Sud PMI.

La misura spetta in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Requisiti:

Tuttavia, rispetto alla precedente "Decontribuzione SUD", prevede una limitazione nelle aziende che possono accedere al beneficio, di cui riportiamo uno stralcio della circolare INPS:

Ai sensi dell'articolo 1, comma 407, della legge di Bilancio 2025 rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato I al citato Regolamento (UE), "si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica".

Il successivo articolo 2 stabilisce che: "La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR".

Al riguardo, si rammenta che, in favore dei datori di lavoro che svolgono attività di impresa occupando più di 250 dipendenti, o che superino le citate soglie previste in punto di fatturato e/o bilancio annuo, è previsto il diverso esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi 413 e seguenti, della legge di Bilancio 2025, subordinato, per l'effettiva operatività, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Per espressa previsione di legge sono esclusi dall'ambito di applicazione della misura in argomento i datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico o contratti di apprendistato, nonché i datori di lavoro operanti nel settore agricolo o rientranti in una delle categorie espressamente escluse dall'articolo 1, comma 409, della legge di Bilancio 2025.

Nello specifico, ai sensi del citato comma 409 l'agevolazione non si applica ai seguenti datori di lavoro:

a) agli enti pubblici economici;

b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) ai consorzi di bonifica;

g) ai consorzi industriali;

h) agli enti morali;

i) agli enti ecclesiastici.

Pertanto, per i suddetti soggetti, sebbene equiparabili ai datori di lavoro privati, la misura in trattazione, in forza della speciale previsione di legge, non trova applicazione.

Infine, tenuto conto che la misura in argomento è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, si rappresenta che sono escluse dall'ambito di applicazione della misura i datori di lavoro che abbiano ricevuto aiuti subordinati al medesimo regime de minimis per un importo complessivo superiore a 300.000 euro nell'arco di un triennio (cfr. la nota 4 della presente circolare).



Alla luce di quanto esposto, si invitano gli utenti a verificare in B00 => B03 (Ditta - Gestione sedi), alla pagina [UniEmens], la corretta compilazione dell'opzione:

Sede ubicata al Centro-Sud (Accesso allo sgravio DESU ovvero DPMI dal 01/2025)

Si ricorda che i datori di lavoro, con sede legale in regioni diverse dalle regioni ammesse, per le sedi ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, devono verificare o richiedere, a seconda dei casi, l'attribuzione del codice autorizzazione "0L" prima di accedere al beneficio.

Misura e Durata:

Gli importi sono determinati come indicato nella sottostante tabella.

Anno	Aliquota	Importo Max Mese	Altri vincoli
2025	25%	145,00	Assunti al 31/12/2024
2026	20%	125,00	Assunti al 31/12/2025
2027	20%	125,00	Assunti al 31/12/2026
2028	20%	100,00	Assunti al 31/12/2027
2029	15%	75,00	Assunti al 31/12/2028

L'incentivo corrente potrà essere esposto a decorrere dalla mensilità di febbraio 2025, mentre gli arretrati potranno essere esposti esclusivamente nel periodo febbraio 2025 / aprile 2025.

Lavoratori:

Per quanto riguarda i dipendenti, questi devono essere assunti a tempo indeterminato, trasformati a tempo indeterminato ("Data passaggio T. Indeterminato" inferiore all'anno in

corso) o incorporati ("Tipo assunzione" = 2T e "Data Assunzione Convenzionale" inferiore all'anno in corso) nell'anno di applicazione della misura. Sono esclusi dalla misura gli apprendisti e gli intermittenti, mentre sono inclusi i dipendenti qualificati purché la data di qualifica da apprendista indicata nell'anagrafica dipendente sia valorizzata ed inferiore all'anno in corso.

Infine, gli utenti potranno escludere un dipendente dal beneficio eseguendo le istruzioni sottoelencate:

- Accedere alla funzione C00 => **C01** (Dipendente – Dati generici)
- Selezionare il dipendente interessato al beneficio
- Posizionarsi nella pagina **[Previdenziali]**
- Barrare il campo "Esclusione da sgravio DESU / DPMI"

Voci utilizzate dalla procedura per la gestione:

Voce	Descrizione	Cod. DM	Note
KDSC	ESONERO "DPMI" COR.	L588	Conguaglio Agevolazione contributiva Art1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l'occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI
KDSA	ESONERO "DPMI" ARR.	L589	Arretrati Agevolazione contributiva Art1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l'occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI



Si ricorda che le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, ovvero in misura superiore ad un rateo, non rientrano nella base di computo della misura in argomento.

Cumulabilità con altri sgravi:

La circolare INPS n. 32 del 30/01/2025 specifica che l'esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri previsti dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, conosciuto come "Decreto Coesione". Questi includono incentivi all'autoimpiego nei settori tecnologici e di transizione, bonus Giovani, bonus Donne e bonus ZES unica. Per l'attivazione di questi esoneri è necessario un decreto e una circolare INPS contenente le istruzioni operative. Gli utenti che hanno effettuato assunzioni legate al "Decreto Coesione" nel 2024 devono valutare se applicare o meno la voce di decontribuzione sud PMI per questi dipendenti.



Gli utenti che hanno già elaborato i cedolini di febbraio 2025, ovviamente per le aziende che hanno diritto all'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie imprese, dovranno ripetere l'elaborazione degli stessi in quanto allo stato attuale non è previsto l'indicazione degli arretrati relativi a febbraio 2025 nel flusso UniEmens.

Lavoratrici Madri

L'INPS, con messaggio numero 401 del 31/01/2025 chiarisce l'applicazione del "Bonus mamme" previsto dalla legge di Bilancio 2024. Ecco i punti salienti:

Esonero contributivo: Le lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato sono esonerate dal versamento dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, fino a un massimo di 3.000 euro annui riparametrati su base mensile.

Durata della misura: L'esonero è applicabile per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2026.

Estensione sperimentale: L'esonero è stato esteso, in via sperimentale, anche alle lavoratrici madri di due figli fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, per i periodi di paga dal 01/01/2024 al 31/12/2024.

Chiarimenti sulla durata: L'esonero per le lavoratrici madri di due figli non sarà più riconosciuto a partire dal 01/01/2025 così come da legge di bilancio 2024, tuttavia lo stesso è stato reinserito nella legge di bilancio 2025 ma per la sua operatività si attende ad oggi l'adozione di un decreto attuativo e conseguentemente di una nuova circolare.

Di seguito si riporta stralcio della circolare INPS:

Fermo quanto sopra illustrato, si rappresenta, da ultimo, che l'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (di seguito, legge di Bilancio 2025), ha previsto, in favore delle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la cui retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, nonché delle lavoratrici autonome, a decorrere dall'anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Ai sensi del citato comma 219, le lavoratrici "devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213".

In considerazione del fatto che l'articolo 1, comma 219, ultimo periodo, della legge di Bilancio 2025 demanda la disciplina delle modalità attuative della predetta misura all'adozione di un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, si fa presente che – a seguito dell'adozione del

suddetto decreto attuativo – l'Istituto fornirà le indicazioni per la disciplina e la gestione di tale misura.

Ravvedimento Operoso

Informiamo che, con il presente aggiornamento è stata adeguata la procedura D00 => D13 => DM8 (Ravvedimento operoso IRPEF) al D.Lgs. n. 87/2024, cd. "Decreto Sanzioni".

Fringe Benefit - 2025

Come anticipato in precedenti circolari, con la Legge 207 del 30/12/2024, cosiddetta legge di bilancio 2025, all'articolo 1, commi 386 – 391, è confermata per il triennio 2025-2027 la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit (1.000 euro per i lavoratori senza figli e fino a 2.000 euro per quelli con figli). Per i nuovi assunti a tempo indeterminato con reddito fino a 35.000 euro nell'anno precedente, che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione.

Per aggiornare la modalità sull'anagrafica dipendente, procedere come di seguito:

- Accedere alla funzione C00 => **C01** (Dipendente – Dati generici)
- Selezionare il dipendente
- Posizionarsi alla pagina **[ANF/IRE]**
- Barrare, ove necessario, il campo relativo all'innalzamento della soglia presente in basso a sinistra

Innalzamento soglia Fringe Benefit	
Presenza di figli a carico	<input type="checkbox"/>
Trasferito ad oltre 100 Km	<input type="checkbox"/>

Ricordiamo le voci occasionali utili per la gestione dei fringe benefit

Voce	Descrizione	Note
9316	FRINGE BENEFIT MONETA	Utenze - Aumenta il netto
9317	FRINGE BENEFIT SERVIZI	Servizi - Figurativa

N.B.: Sarà cura dell'utente verificare il superamento della soglia relativa soglia.

Classificazione Tipologia di Reddito

Come noto, in riferimento al reddito di lavoro dipendente e assimilati normati rispettivamente dall'art. 49 e dall'art. 50 del TUIR, la normativa si sta evolvendo in modo tale che alcuni benefici spettino ad alcune tipologie piuttosto che ad altre, tanto che l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno differenziarle sulla certificazione unica dei dipendenti.

Ciò premesso, sono stati apportati diversi interventi alla procedura per poter effettuare puntualmente i calcoli dei benefici e delle imposte sui cedolini e successivamente certificarli.

Di seguito le modifiche apportate e gli interventi richiesti.

Anagrafica Dipendente

Nell'anagrafica dipendente (C00 => C01), alla pagina **[ANF/IRE]**, sono stati inseriti i seguenti campi:

- **Classificazione tipologia reddituale** che può assumere i seguenti valori (*):
 - **0** (Dipendenti) - Art. 49 TUIR escluso comma 2
 - **1** (Soci coop.) - Art. 50 comma 1 let. a) TUIR
 - **2** (Tirocini) - Art. 50 comma 1 let. b) TUIR
 - **3** (Co.Co.Co.) - Art. 50 c.1 let.c-bis) TUIR
 - **9** (Autonomi) - Art.53 TUIR
- **Detrazioni spettanti nell'anno in corso** a cui è stata aggiunta una colonna contenente i giorni di detrazione assimilati al lavoro dipendente, in pratica quelli diversi dalla tipologia reddituale riferita all'art. 49 comma 1 del TUIR.



La procedura ha provveduto automaticamente a valorizzare i suddetti campi applicando le seguenti regole:

2 (Tirocini) - Per i dipendenti a cui è barrata casella "Stagista / Tirocinante" nella pagina [Varie] e contemporaneamente è barrata l'opzione "Escludi dal flusso UniEmens sez. INPS" nella pagina [Previdenziali].

9 (Autonomi) - Per i dipendenti che hanno selezionato nel campo "Qualifica INPS" nella pagina "Inquadramento" l'opzione "S" oppure "U".

1 (Soci coop.) - Per quanto riguarda i soci di cooperative, non potendo riconoscere lo status di socio, sarà cura dell'utente attribuire in anagrafica il dato e successivamente eseguire una procedura che sarà dettagliata in un successivo paragrafo per correggere i dati storici.

0 (Dipendenti) - Tutti gli altri, saranno considerati dipendenti di cui all'art. Art. 49 TUIR escluso comma 2.

(*) Il dato, così indicato è stato riportato nella pagina [Inquadramento] della gestione del caricamento cedolini (D00 => D01).

Soci di Cooperativa

Per quanto riguarda i soci di cooperativa, non è stato possibile individuarli in modo inequivocabile; quindi, per tale tipologia dei dipendenti è richiesto un intervento da parte degli utenti che dovranno procedere come di seguito:

- Accedere alla funzione C00 => C01 (Anagrafica dipendenti)
- Selezionare i dipendenti soci di cooperativa
- Attribuire il codice **1 (Soci coop.)** al campo "Classificazione tipologia reddituale" presente nella pagina [ANF/IRE]
- Terminata quest'operazione, eseguire la procedura COO => C12 (Assegna Cart. Redd. 2024) indicando il codice azienda in modo che la procedura possa attribuire correttamente il codice sui progressivi e sui cedolini dei dipendenti interessati.

Dati periodici Dipendente

Nella gestione dei dati periodici del dipendente (C00 => C02), alla pagina [Fiscali], è stato inserito il seguente campo:

- **Classificazione tipologia reddituale** che può assumere i seguenti valori:
 - **0** (Dipendenti) - Art. 49 TUIR escluso comma 2
 - **1** (Soci coop.) - Art. 50 comma 1 let. a) TUIR
 - **2** (Tirocini) - Art. 50 comma 1 let. b) TUIR
 - **3** (Co.Co.Co.) - Art. 50 c.1 let.c-bis) TUIR
 - **9** (Autonomi) - Art.53 TUIR

Dati datori precedenti

Nella gestione dei dati riferiti al datore precedente riferite a riassunzioni effettuate nella mensilità di gennaio 2025 (C00 => C02), sono stati aggiunti i campi indicati in figura.

Ripatizione dati per tipologia reddituale		
Tipo	Imponibile	Giorni
0.(Dipendenti) - Art.49 TUIR escluso con ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>
0.(Dipendenti) - Art.49 TUIR escluso con ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>
0.(Dipendenti) - Art.49 TUIR escluso con ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si invitano gli utenti a verificare detti dati nel caso in cui le riassunzioni non provengano da una tipologia di redditi riferita ad un dipendente (Art. 49 TUIR escluso comma 2) o ad una tipologia riferita ad una collaborazione (Art. 50 c.1 let.c-bis) TUIR), ad esempio la riassunzione di un tirocinante, o un socio di cooperativa, tra aziende diverse.

Collaboratori – Dati datori precedenti

Nella gestione dei collaboratori, analogamente alla gestione dipendenti, nei dati riferiti al datore precedente, altri committenti, riferite a riassunzioni effettuate nella mensilità di gennaio 2025 (C00 => C01), sono stati aggiunti i campi indicati in figura.

Ripatizione dati per tipologia reddituale		
Tipo	Imponibile	Giorni
0.(Dipendenti) - Art.49 TUIR escluso con ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>
0.(Dipendenti) - Art.49 TUIR escluso con ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>
0.(Dipendenti) - Art.49 TUIR escluso con ▼	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Si invitano gli utenti a verificare detti dati.

CU 2025 Redditi 2024

Con il provvedimento 15/01/2025, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di Certificazione Unica 2025, redditi 2024, con le relative istruzioni.

Tra le novità si segnalano le seguenti:

Calendario invio dichiarazioni CU

- Entro il 16/03/2025 (differito a lunedì 17/03/2025) si dovranno trasmettere le CU di dipendenti e pensionati
- Entro il 31/03/2025 si dovranno trasmettere le CU di lavoro autonomo e professionale
- Entro il 31/10/2025, termine di invio del modello 770, si dovranno trasmettere le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Forfettari

A partire dal 2025 viene meno l'obbligo di trasmissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai contribuenti che applicano il regime forfetario e il regime di vantaggio.

Indennità tredicesima mensilità (Bonus Natale)

È stata aggiunta una sezione da compilare in riferimento all'indennità di importo fino a 100 euro riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari (caselle da 721 a 731).

Si informa che allo stato attuale, la procedura di controllo blocca il flusso se non è stato indicato il carico familiare nel caso in cui è presente detto bonus; pertanto, si invitano gli

utenti che non li abbiano già indicati, a compilare i carichi familiari nell'anagrafica prima di procedere con le certificazioni uniche.

Inoltre, in assenza di diversa indicazione, il programma provvede alla compilazione dei punti 721 e 726 anche nel caso in cui l'indennità in oggetto non sia stata erogata, al fine di fornire sempre le informazioni utili per la verifica di spettanza del bonus in sede di 730.

Infine, sempre in riferimento al Bonus Natale, è richiesta l'indicazione della nota "CI" nel caso in cui parte del reddito derivi da un rapporto precedente con altro datore. In tal caso è richiesta l'indicazione del periodo di riferimento relativo al precedente rapporto nella funzione C01 => C03 (Dati datori precedenti), da compilarsi a cura dell'utente. L'omissione del dato produrrà l'indicazione della nota "CI" con la sola indicazione dei giorni di detrazione del datore precedente.

Classificazione di particolari tipologie reddituali

In riferimento alle particolari tipologie contrattuali (caselle da 741 a 746), quest'anno è richiesta distintamente l'indicazione di particolari tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale non sempre coincidente con quello previdenziale. La compilazione della sezione è obbligatoria in presenza dei campi 1, 2 e 4 della sezione "dati fiscali", a meno che nella casella 8 dei dati anagrafici del dipendente non sia indicato il codice Z dell'erede.

Per quanto riguarda la procedura, la stessa sarà compilata in presenza delle seguenti tipologie reddituali:

- Codice 1 - Art. 49 TUIR escluso comma 2 (Dipendenti)
- Codice 2 - Art. 50 comma 1 let. a) TUIR (Soci coop.)
- Codice 4 - Art. 50 comma 1 let. b) TUIR (Tirocini)
- Codice 5 - Art. 50 c.1 let.c-bis) TUIR (Collaboratori)

Si rammenta che trattandosi di una novità riferita alla CU 2025, la procedura ha dovuto ricavare le retribuzioni analizzando i dati storici, e nel caso di riassunzioni con modifica della

tipologia di reddito non sempre è stato possibile recuperare correttamente il dato; pertanto, nei casi specifici potrebbe essere necessario rettificare gli importi sulla CU o nell'archivio storico delle paghe.

Per quanto riguarda le istruzioni riferite alla gestione della CU nella procedura paghe, invitiamo a leggere la relativa guida presente in **Z26** e on-line, e ovviamente alle istruzioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate.

Con il presente aggiornamento è stata rilasciata la versione definitiva della CU 2025 redditi 2024.

Cessazione per "fatti concludenti"

Con il messaggio INPS numero 639 del 19/02/2025, l'ente ha comunicato il codice cessazione da utilizzarsi nei flussi UniEmens per le risoluzioni dei rapporti di lavoro per "fatti concludenti":

1Y - Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis.

La seguente codifica non comporta il pagamento del ticket naspi ed è valido per le interruzioni intervenute, qualora ne ricorrano le condizioni, dal 12/01/2025.

Modelli IRAP / ISA 2025

Al momento dell'invio del presente aggiornamento, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, per entrambi i modelli sono presenti le istruzioni in formato bozza. Ad una prima analisi, non riscontriamo novità rispetto allo scorso anno; tuttavia, trattandosi di bozze, sono suscettibili di modifiche. Gli utenti che hanno urgenza di stampare detti modelli possono procedere, considerando che gli stessi potrebbero essere soggetti a modifiche.